

Documento sulle anticipazioni

(in vigore dal 1/6/2017)

Condizioni per ottenere l'anticipazione

Le anticipazioni sulla posizione individuale possono essere richieste dall'Aderente esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento e per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime riguardanti l'Aderente, il coniuge o i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche¹;
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari e per un importo non superiore al 75%:
 - per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli²;
 - per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380³;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari e per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli Aderenti, senza necessità di presentare alcuna documentazione giustificativa.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati validi tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari per i quali l'Aderente non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Importo dell'anticipazione

L'importo dell'anticipazione, nel rispetto delle percentuali sopraindicate, è calcolato sull'ammontare della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, risultante alla data di erogazione.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di Anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L'anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.

Modalità di richiesta delle anticipazioni

L'anticipazione deve essere richiesta in forma scritta dall'Aderente. Per maggiore semplicità, l'Aderente può utilizzare l'apposito modulo, allegato alle Condizioni generali di contratto (mod. Liq 21PR-0107) e disponibile

¹ Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, comprese le spese di viaggio e soggiorno anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al beneficiario dell'Anticipazione, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche, non preclude all'Aderente la possibilità di scegliere la struttura sanitaria anche privata italiana od estera presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa, ovvero, per la quota eccedente i rimborsi percepiti da parte di forme assicurative pubbliche o private, allegando la relativa documentazione.

² Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione l'immobile presso cui l'iscritto o i figli stabiliscono la propria residenza intesa come dimora abituale ovvero centro di interessi delle attività.

Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa e costruzione in proprio.

L'Anticipazione può essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione relativamente agli acquisti in cooperativa.

³ L'anticipazione è concessa per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di manutenzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR n. 380/2001 e successive modifiche. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli.

Si considera prima casa di abitazione l'immobile presso cui l'iscritto o i figli stabiliscono la propria residenza intesa come dimora abituale ovvero centro di interessi delle attività.

presso l'intermediario, ed inviarlo, unitamente alla documentazione indicata nel modulo stesso, a: CBA VITA S.p.A. -Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano.

Disciplina transitoria

Ai sensi dell'Art. 48, comma 13-bis, del decreto legge n. 189/2016, in ragione degli eventi sismici che hanno colpito gli aderenti ai fondi pensione residenti nei Comuni del centro Italia colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (i comuni sono richiamati dall'Art. 1, commi 1 e 2 del Decreto Legge 189/2016⁴) è riconosciuta la possibilità di fruire delle anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per cause diverse, prescindendo dal decorso del requisito di legge degli 8 anni di iscrizione.

Gli aderenti interessati possono accedere, per un periodo di tre anni a decorrere dal 24 agosto 2016, alle anticipazioni di cui all'Art. 11, comma 7, lett. b) e c) secondo le seguenti modalità:

- ai fini della richiesta non rileva il compimento degli 8 anni di iscrizione alla forma pensionistica;
- restano fermi i limiti percentuali stabiliti dal D. Lgs. 252/05 in relazione a ciascuna causale;
- alle anticipazioni in oggetto si applica la medesima tassazione delle spese sanitarie.

⁴ Allegato 1 al D.L. 189/2016 - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)

REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

Allegato 2 al D.L. 189/2016- Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
(articolo 1)

REGIONE ABRUZZO: 1. Campi (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecalvo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG).

Allegato 2-bis al D.L. 189/2016 - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
(Art. 1)

REGIONE ABRUZZO: 1) Barete (AQ); 2) Cagnano Amiterno (AQ); 3) Pizzoli (AQ); 4) Farindola (PE); 5) Castelcastagna (TE); 6) Colledara (TE); 7) Isola del Gran Sasso (TE); 8) Pietracamela (TE); 9) Fano Adriano (TE).

Altri comuni interessati dall'Art. 1, comma 1, secondo periodo del D.L. 189/2016

Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.

Altri comuni richiamati dall'Art. 1, comma 2 del D.L. 189/2016

Altri comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo diversi da quelli riportati negli allegati al D.L. 189/2016.